

CERTIFICATO MEDICO
PER IDONEITA' PSICOFISICA
AL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
(DPR 09/07/2010 n° 133)

PARTE PRIMA

(a cura dell'interessato)

Io sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Dichiaro di godere di buona salute, di non ricevere alcun trattamento medico e di non avere né sospettare alcuna delle condizioni fisiche elencate nell'Allegato 1 del DPR 09/07/2010 n° 133 e di cui ho preso visione.

Data _____

Firma dell'interessato _____

PARTE SECONDA

(a cura del Medico)

Si certifica che il Sig. _____

Nato a _____ il _____

Possiede i requisiti psicofisici previsti dal DPR 09/07/2010 n° 133 ed è pertanto **IDONEO** allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo.

Eventuali prescrizioni: _____

Scadenza validità visita medica: _____

Obbligo di lenti: SI NO

Data _____

(Timbro e Firma del Medico)



Marca da Bollo
Euro 16,00

Alla QUESTURA DI _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato il _____
a _____ e residente a _____
in via _____ nr. _____ e domiciliato a _____
in via _____ nr. _____ Professione _____
Codice Fiscale _____ telefono _____

CHIEDE

(ai sensi dell'art.12 D.P.R. nr.404 del 05.08.1988 modif. dall'art.4 D.P.R. nr.207 del 28.04.1993)

IL RILASCIO del NULLA OSTA di P.S. per il VOLO da DIPORTO o SPORTIVO - ai fini del

successivo conseguimento dell'abilitazione al Volo - di tipo: _____

l'addestramento avverrà presso la scuola (denominazione ed indirizzo) _____

_____ Tel.: _____

L'INTERESSATO PRENDE ATTO CHE:

il responsabile dell'istruttoria è: _____ **del procedimento amministrativo è:** _____

Ai sensi dell'art. 19 della Legge nr. 241/90, sostituito dall'art. 2 co. 10 della Legge 537/93 e così modificati dall'art.3 co. 2 e 3 del D.L. nr.35/05, l'Ufficio verificherà, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Legge.

Inoltre,

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr.445, dichiara non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt 11, 12 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.06.1931, n.773 e dall'art.9 della L. 18.04.1975, n.110 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

- di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, nonché dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla revoca del beneficio ottenuto (art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Varese, _____

Il Richiedente

L1 Firmato in presenza dell'addetto L2 Firma apposta in altra sede per impedimento allega fotocopia Carta d'Identità fronte/retro (art.3 co.1 L. 15.05.1997 n. 127 e sostituito dall'art.2 co.10 L. 16.06.1998 n. 191)

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- Istanza in Bollo da Euro 16,00 + Marca da Bollo da Euro 16,00 per Nulla Osta;
- Fotocopia fronte/retro documento d'identità e Codice Fiscale, (in presenza di persone extra comunitarie, solo del Permesso/Carta di Soggiorno in corso di validità);

Per informazioni: Questura di Varese - Divisione P.A.S.I. - Ufficio Licenze:

- tutti i giorni feriali - escluso il Martedì - dalle ore 09:30 alle ore 12:00 - telefono: 0332/801546 - fax: 0332/801749

PARAPENDIO CLUB LAVENO

Via Livio Arioli, 4 - Laveno Mombello (VA)

Tel. +39330769039



AVVERTENZE

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INViate A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE. DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773):

ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART.43: - Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art.27, L.11 marzo 1953, n.87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art.43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

DALLA LEGGE 19 APRILE 1975, N. 110:

ART. 9 : - Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423

PARAPENDIO CLUB LAVENO

Via Livio Arioli, 4 - Laveno Mombello (VA)

Tel. +39330769039